

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 135

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi da 1 a 4, e 11,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 gennaio 2015)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D86/15

Roma 13 gennaio 2015

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Ono presidente,

ai fini dell'espressione dei pareri previsti dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 2014, n. 183, trasmetto, lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014., pur se privo dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisita.

Maria Elena Boschi



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D86/15

Roma, 13 gennaio 2015

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Caro Presidente,

in riferimento allo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, trasmesso in data 13 gennaio 2015, si rappresenta la particolare importanza attribuita dal Governo al seguito tempestivo del procedimento e la richiesta conseguente di volerlo assegnare sin d'ora alle commissioni competenti, nell'impegno, che il Governo ribadisce, di trasmettere anche la prevista intesa in sede di Conferenza unificata, appena sarà acquisita.

Cari saluti

Maria Elena Boschi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto legislativo viene adottato in attuazione delle deleghe conferite al Governo dall'articolo 1, commi 1 e 2, lettera b), e 3 e 4, lettera p), della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, della legge n. 183 del 2014 delega il Governo ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.

Il presente decreto legislativo è volto ad attuare, in particolare, i criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria:

I criteri di delega enumerati alla lettera b) sono i seguenti:

- 1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi (mini ASpI), rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;
- 2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti;
- 3) universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al superamento di tale tipologia contrattuale, e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;
- 4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa;
- 5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi per l'impiego competenti;
- 6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale.

Il decreto legislativo in esame è volto, altresì, a dare parziale attuazione alla delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, che demanda al Governo l'adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.

Il presente decreto legislativo è volto ad attuare, in particolare, il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera p), che prevede l'introduzione di principi di politica attiva del lavoro finalizzati a promuovere il collegamento tra le misure di sostegno al reddito della persona disoccupata e le misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento del lavoratore disoccupato, a fronte dell'effettivo



inserimento almeno per un congruo periodo, con onere a carico di fondi regionali a ciò destinati e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale.

Il decreto legislativo è suddiviso in 5 Titoli e si compone di 19 articoli.

Il **Titolo I** reca la disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego, denominata NASpI.

L'**articolo 1** istituisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell'INPS e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2015, una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), con lo scopo di fornire un sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

La NASpI sostituisce a decorrere dal 1° maggio 2015 le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

L'**articolo 2** individua i destinatari della nuova prestazione nei lavoratori dipendenti, con esclusione dei lavoratori a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

Per i lavoratori dipendenti del settore agricolo restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 86 del 1988, in materia di indennità giornaliera di disoccupazione ordinaria, all'articolo 25 della legge n. 457 del 1972, relativo al trattamento speciale per i lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano effettuato nel corso dell'anno solare almeno 151 giornate di lavoro, all'articolo 7 della legge n. 37 del 1977, relativo al trattamento speciale per i lavoratori agricoli a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 101 e non superiore a 150 e all'articolo 1 della legge n. 247 del 2007, il quale al comma 55 prevede che, per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione e dei trattamenti speciali è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008 nella misura del 40% della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto-legge n. 338 del 1989 ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento.

L'**articolo 3** disciplina i requisiti di accesso alla prestazione.

Il **comma 1** prevede che la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000;
- b) possano far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;
- c) possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Il **comma 2** dispone che la NASpI è concessa anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e che hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

L'**articolo 4** disciplina le modalità di calcolo e la misura della prestazione.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo della prestazione, il **comma 1** dispone che la NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.



Per quanto riguarda la misura della prestazione, il **comma 2** prevede che nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT intercorsa nell'anno precedente, la NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile. Qualora la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo, l'importo della NASpI è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

In ogni caso, la NASpI non può superare nel 2015 l'importo massimo mensile di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT intercorsa nell'anno precedente.

Il **comma 3** prevede che la NASpI sia ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Il **comma 4** stabilisce che alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ai sensi del quale le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, nonché quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali e assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all'80 per cento, sono ridotte in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti alle lettere a) e b) dell'articolo 21 della stessa legge n. 41 del 1986.

L'**articolo 5** disciplina la durata della prestazione e stabilisce che la NASpI è corrisposta, con cadenza mensile, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni – vale a dire per un periodo massimo di due anni -, escludendo dal computo le settimane di contribuzione che hanno già dato luogo all'erogazione di prestazioni di disoccupazione.

L'articolo 5 dispone, ancora, che per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2017 la NASpI è corrisposta per un massimo di 78 settimane – vale a dire per un periodo massimo di un anno e mezzo -.

L'**articolo 6** disciplina la presentazione della domanda e la decorrenza della prestazione.

Il **comma 1** prevede che la domanda di NASpI sia presentata all'INPS esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Il **comma 2** prevede che la NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, nel caso in cui la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda

L'**articolo 7** disciplina le condizioni il cui mancato rispetto determina la decadenza dal trattamento.

In particolare, ai sensi del **comma 1**, l'erogazione della NASpI è condizionata: alla regolare partecipazione del beneficiario alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai centri per l'impiego e dagli altri organismi autorizzati o accreditati; alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo attuativo della delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma 3, della legge n.183 del 2014.

Il **comma 2** stabilisce che con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n.183 del 2014, siano introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

Il **comma 3** demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la determinazione delle condizioni e delle modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente disposizione, nonché la determinazione delle sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 2.



L'articolo 8 disciplina le misure volte a favorire l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità dei soggetti beneficiari della prestazione.

Il comma 1 prevede che il lavoratore beneficiario della NASpI possa richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento a cui avrebbe avuto diritto e che non gli è ancora stato erogato, al fine di avviare un'attività di lavoro autonomo o un'attività di impresa individuale o al fine di sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Il comma 2 dispone che l'erogazione anticipata della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa né all'assegno per il nucleo familiare.

Il comma 3 disciplina le modalità e i termini di presentazione della domanda di liquidazione anticipata della NASpI. Il beneficiario della prestazione deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, la domanda di liquidazione anticipata, in via esclusivamente telematica, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

Infine, il comma 4 dispone che nel caso in cui il lavoratore che abbia ottenuto la liquidazione anticipata della prestazione instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire l'intero ammontare dell'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

L'articolo 9 detta la disciplina per i casi in cui il beneficiario della NASpI, durante il periodo di fruizione della prestazione, svolga attività lavorativa di natura subordinata.

Il comma 1 prevede che il beneficiario della prestazione decade dalla stessa nel caso in cui, durante il periodo in cui percepisce la NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, dal quale deriva un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale. Nel caso in cui, invece, il rapporto di lavoro subordinato instaurato dal beneficiario della prestazione sia inferiore ai 6 mesi, la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro e fino a un massimo di sei mesi. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini del raggiungimento dei requisiti e della durata di una eventuale ulteriore prestazione di disoccupazione ai sensi degli articoli 3 e 5 del presente decreto.

Il comma 2 prevede che nel caso in cui il beneficiario della prestazione, durante il periodo in cui percepisce la NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato da cui deriva un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, mantenga il diritto alla prestazione, seppure nell'importo ridotto nei termini di cui all'articolo 10 del presente decreto. La conservazione della prestazione è condizionata dal fatto che il beneficiario della NASpI comunichi all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività lavorativa, il reddito annuo che prevede di percepire dall'attività lavorativa - cfr. articolo 11, comma 1, lett. c) - e che il datore di lavoro o l'utilizzatore, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore presso i quali il lavoratore prestava la propria attività al momento della cessazione del rapporto di lavoro che ha dato luogo alla NASpI, e non presentino rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il datore di lavoro o l'utilizzatore presso i quali il lavoratore prestava la propria attività al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Anche in questo caso la contribuzione versata è utile ai fini del raggiungimento dei requisiti e della durata di una eventuale ulteriore prestazione in caso di disoccupazione ai sensi degli articoli 3 e 5 del presente decreto.

Il comma 3 prevede che il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno di tali rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e il cui reddito sia inferiore al reddito che consente la conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all'articolo 10 del presente decreto, a condizione che comunichi



all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo che prevede di percepire - cfr. articolo 11, comma 1, lett. c) -.

Il **comma 4** dispone che la contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

L'**articolo 10** detta la disciplina per i casi in cui il beneficiario della NASpI, durante il periodo di fruizione della prestazione, svolga attività lavorativa di natura autonoma o di impresa individuale.

Il **comma 1** prevede che nel caso in cui il lavoratore, durante il periodo in cui percepisce la NASpI, intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricavi un reddito inferiore al limite di reddito che consente la conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo che prevede di ricavare. In tal caso, la misura della NASpI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento della prestazione o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi sulla base del reddito effettivamente percepito e risultante dalla dichiarazione dei redditi stessa. I lavoratori per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sono tenuti a presentare all'INPS un'apposita dichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

Il **comma 2** prevede che la contribuzione versata all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione all'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

L'**articolo 11**, che si compone di un unico comma, disciplina le ipotesi di decadenza dalla NASpI. In particolare, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:

- a) perdita dello stato di disoccupazione;
- b) violazione delle regole di condizionalità di cui all'articolo 7;
- c) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, del presente decreto;
- d) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
- e) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.

L'**articolo 12** disciplina la contribuzione figurativa correlata alla NASpI.

Il **comma 1** dispone che la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione prevista dall'articolo 4, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso.

Il **comma 2**, al fine di evitare l'incidenza negativa che l'introduzione di un limite all'accredito della contribuzione figurativa può avere nella determinazione della misura della pensione, stabilisce che, qualora le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta escludendole dal computo, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile. E stabilisce, al contempo, che rimane comunque salvo il computo dell'anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente esclusi nella determinazione della



retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'art. 24, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011.

L'articolo 13 dispone che dal 1° maggio 2015 anche ai soci lavoratori di cooperative ed al personale artistico con contratto di lavoro subordinato la NASpI sia corrisposta nella misura determinata dall'articolo 4.

L'articolo 14 rinvia per quanto non previsto dal presente decreto alle disposizioni che disciplinano l'ASpI in quanto compatibili.

Il Titolo II reca la disciplina dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, denominata DIS-COLL.

L'articolo 15, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3), prevede in via sperimentale l'estensione della prestazione di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al superamento di tale tipologia contrattuale.

Il comma 1 dispone che, nelle more degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle vigenti forme contrattuali, in via sperimentale per il 2015 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell'INPS, che non siano pensionati e che non siano titolari di partita IVA, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.

Il comma 2 elenca i requisiti che debbono ricorrere, congiuntamente, per il riconoscimento della DIS-COLL:

- a) stato di disoccupazione al momento della domanda di prestazione;
- b) almeno tre mesi di contribuzione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione dell'attività lavorativa e la cessazione dell'attività stessa;
- c) almeno un mese di contribuzione, oppure un rapporto di collaborazione di durata almeno pari a 1 mese dal quale sia derivato un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di 1 mese di contribuzione, nell'anno solare in cui si verifica la cessazione dall'attività lavorativa.

Il comma 3 disciplina le modalità di calcolo della DIS-COLL, che è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali derivante da rapporti di collaborazione, risultante dai versamenti contributivi effettuati, dell'anno in cui si è verificata la cessazione dell'attività lavorativa e dell'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

Il comma 4 disciplina la misura della DIS-COLL, che è pari al 75% del reddito medio mensile calcolato in base al comma 3, nel caso in cui il reddito mensile nel 2015 sia pari o inferiore a 1.195 euro. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore a 1.195 euro, la DIS-COLL è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile ed il predetto importo. La DIS-COLL non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1300 euro nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

Il comma 5 prevede che, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione la DIS-COLL è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese.

Il comma 6 prevede che la DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione versata nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione dell'attività lavorativa e la cessazione dell'attività stessa. Ai fini della durata della prestazione non sono computati i periodi contributivi già computati ai fini



dell'erogazione dei precedenti trattamenti DIS-COLL. In ogni caso, la durata massima della DIS-COLL non può superare i 6 mesi.

Il comma 7 prevede che per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

Il comma 8 disciplina le modalità e i termini di presentazione della domanda di accesso alla DIS-COLL, in particolare si prevede che la domanda debba essere presentata all'INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Il comma 9 disciplina i termini di decorrenza della DIS-COLL, che spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, nel caso in cui la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Il comma 10 dispone che l'erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione e alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti. Prevede inoltre che con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, siano introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

Il comma 11 detta la disciplina per i casi in cui il beneficiario della DIS-COLL, durante il periodo di fruizione della prestazione, svolga attività lavorativa di natura subordinata, disponendo che il beneficiario decada dal diritto a DIS-COLL nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni; mentre, nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro di durata inferiore, che la DIS-COLL venga sospesa d'ufficio, e riprenda a decorrere al termine del periodo di sospensione.

Il comma 12 detta la disciplina per i casi in cui il beneficiario della DIS-COLL, durante il periodo di fruizione della prestazione, svolga attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, disponendo che nel caso in cui il beneficiario della DIS-COLL ricavi da tali attività lavorative un reddito inferiore al limite di reddito che consente la conservazione dello stato di disoccupazione, debba comunicare all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo che prevede di ricavare e che, in caso di mancata comunicazione del reddito presunto, perda il diritto alla prestazione a decorrere dalla data di inizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale. Se l'obbligo di comunicazione viene assolto, la DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80% del reddito presunto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività lavorativa e la data in cui termina il periodo di godimento della DIS-COLL o, se antecedente, la fine dell'anno. E' previsto, ancora, che la riduzione della DIS-COLL venga ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi sulla base del reddito effettivamente percepito e risultante dalla dichiarazione dei redditi stessa e che, al fine, i lavoratori che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi debbano presentare all'INPS un'apposita dichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. In caso di mancata comunicazione del reddito annuo ricavato, il beneficiario della DIS-COLL è tenuto a restituire quanto percepito a decorrere dalla data di inizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale.

Il comma 13 prevede che i collaboratori coordinati e continuativi già beneficiari della prestazione di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012, fruiscano fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente della prestazione di cui al presente articolo, restando salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2013.

Il comma 14 dispone che le risorse finanziarie già stanziare dall'art. 19, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e dall'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del 2012, per il sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, concorrono per l'anno 2015 al finanziamento degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo e che, pertanto, in relazione allo stesso anno 2015 non trovino applicazione del disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da 52 a 56, della legge n. 92 del 2012.

Il comma 15 dispone che l'eventuale estensione della DIS-COLL per gli anni successivi al 2015 potrà avvenire sulla base di futuri provvedimenti legislativi che provvedano a stanziare le necessarie



risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.

Il **Titolo III** reca la disciplina dell'assegno di disoccupazione in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5) relativo all'introduzione, dopo la fruizione della prestazione di sostegno al reddito in caso di disoccupazione, di una prestazione in favore dei lavoratori disoccupati in condizioni economiche difficili.

L'articolo 16, al comma 1, istituisce a decorrere dal 1° maggio 2015, in via sperimentale per l'anno 2015, l'assegno di disoccupazione, denominato ASDI, allo scopo di fornire un sostegno al reddito a coloro che abbiano fruito di NASpI per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, che siano privi di occupazione e che si trovino in una condizione economica di bisogno.

Il **comma 2** prevede che nel primo anno di applicazione, l'ASDI sarà destinato, in via prioritaria, ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari in cui sono presenti minori e, quindi, ai lavoratori con un'età prossima al raggiungimento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, e che in ogni caso l'ASDI non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 7.

Il **comma 3** prevede che l'ASDI sia erogato mensilmente per una durata massima di 6 mesi e che il suo importo sia pari al 75% dell'ultima indennità NASpI percepita e, comunque, non superiore all'ammontare dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 7.

Il **comma 4** prevede, al fine di incentivare la ricerca attiva di lavoro da parte del beneficiario dell'ASDI, che i redditi derivanti da nuova occupazione possano essere parzialmente cumulati con l'ASDI.

Il **comma 5** prevede che la corresponsione dell'ASDI sia condizionata all'adesione del beneficiario ad un progetto personalizzato di inserimento nel mercato del lavoro redatto dai competenti servizi per l'impiego e contenente l'impegno del lavoratore alla ricerca attiva di lavoro, la disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione e ad accettare adeguate proposte di lavoro e che la partecipazione alle iniziative di attivazione proposte sia obbligatoria, pena la perdita dell'ASDI.

Il **comma 6** demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, la definizione:

- a) della situazione economica di bisogno del nucleo familiare di cui al comma 1, valutata con riferimento all'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, escludendo dal computo l'ammontare dei trattamenti NASpI percepiti;
- b) l'individuazione di criteri di priorità nell'accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare l'ASDI ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2;
- c) degli incrementi dell'ASDI per carichi familiari del lavoratore di cui al comma 3, comunque nel limite di un importo massimo;
- d) dei limiti di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti durante il periodo di fruizione dell'assegno con l'ASDI di cui al comma 4;
- e) le caratteristiche del progetto personalizzato nonché gli obblighi e le sanzioni connessi alla realizzazione del progetto di cui al comma 5;
- f) dei flussi informativi tra i servizi per l'impiego e l'INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
- g) dei controlli volti ad evitare la fruizione illegittima della prestazione;
- i) delle modalità di erogazione dell'ASDI;

Il **comma 7** reca la copertura finanziaria dell'ASDI istituendo a tal fine, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno specifico Fondo, con la dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016. E' previsto, inoltre, che



nel limite dell'1% delle risorse del Fondo, possano essere finanziate le attività di assistenza tecnica a supporto dei servizi per l'impiego, il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché le eventuali iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza degli interventi, e che all'attuazione ed alla gestione dell'intervento provveda l' INPS con le risorse umane, strumentari e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. E' previsto, infine, che l'INPS riconosca il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, che l'INPS non prenda in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

Il comma 8 dispone che l'eventuale estensione dell'ASDI per gli anni successivi al 2015 potrà avvenire sulla base di futuri provvedimenti legislativi che provvedano a stanziare le necessarie risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.

Il Titolo IV reca la disciplina del contratto di ricollocazione in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 3, lettera p), della legge n. 183 del 2014.

L'articolo 17, al comma 1, prevede l'istituzione presso l'INPS del Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria. Il Fondo è finanziato tramite le risorse del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - le cui risorse affluiscono al Fondo di nuova istituzione, in ragione di 18 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro per il 2016 -, nonché, per l'anno 2015, mediante l'ulteriore somma di 32 milioni di euro derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012.

Il comma 2 prevede che il lavoratore illegittimamente licenziato per giustificato motivo oggettivo o illegittimamente licenziato nell'ambito delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 ha diritto di ricevere dal Centro per l'impiego territorialmente competente un *voucher* rappresentativo della dote individuale di ricollocazione, a condizione che effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità ai fini della ricerca di una nuova occupazione.

Il comma 3 prevede che il lavoratore che presenti il *voucher* a una agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata, ha diritto di sottoscrivere con l'agenzia il contratto di ricollocazione che prevede:

- a) il diritto del lavoratore a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione;
- b) il diritto del lavoratore alla realizzazione da parte dell'agenzia di iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e adeguati in relazione alle capacità del lavoratore e alle condizioni del mercato del lavoro nella zona ove il lavoratore è stato preso in carico;
- c) il dovere del lavoratore di porsi a disposizione e di collaborare con l'agenzia nelle iniziative da essa predisposte.

Il comma 4 prevede che l'ammontare del *voucher* sia proporzionato rispetto al profilo personale del lavoratore e che l'agenzia possa incassarlo soltanto qualora abbia ottenuto il risultato di ricollocare il lavoratore.

Il comma 5 prevede che per l'eventuale estensione del rifinanziamento del Fondo, per gli anni successivi al 2015, si potrà provvedere con quota parte delle risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.

Il Titolo V reca le disposizioni finanziarie e finali.



L'articolo 18 reca la copertura finanziaria del decreto, disponendo che ai maggiori oneri derivanti dalla disciplina della NASpl, della DIS-COLL e dell'ASDI, pari complessivamente a 869 milioni di euro per l'anno 2015, 1.774 milioni di euro per l'anno 2016, 1.902 milioni di euro per l'anno 2017, 1.794 milioni di euro per l'anno 2018, 1.707 milioni di euro per l'anno 2019, 1.706 milioni di euro per l'anno 2020, 1.709 milioni di euro per l'anno 2021, 1.712 milioni di euro per l'anno 2022, 1.715 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.718 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'articolo 19 stabilisce che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 15 della legge n. 183 del 2014.



Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – articoli da 1 a 14

Normativa vigente

Assicurazione sociale per l'Impiego

L'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m. e i. ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2013 e per gli eventi di disoccupazione verificatisi da tale data due nuove indennità denominate ASpI e Mini-ASpI, ampliando l'ambito di applicazione della tutela contro la disoccupazione anche agli apprendisti, ai soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato ed al personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. Si riportano sinteticamente le caratteristiche generali proprie di ciascuna delle predette indennità.

- **Indennità di disoccupazione ASpI**

I requisiti richiesti sono:

- almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione;
- almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

L'indennità è corrisposta mensilmente per una durata - collegata all'età anagrafica del lavoratore - che aumenta gradualmente nel corso del triennio 2013-2015. A regime dal 1° gennaio 2016: 12 mesi di indennità per i lavoratori di età inferiore ai 55 anni e 18 mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, per i lavoratori di età pari o superiore a 55 anni. L'indennità mensile¹ è commisurata ad una percentuale della retribuzione media mensile che è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni.

¹ L'importo della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni fino a 1.192,98 euro (per l'anno 2014) più il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.192,98 (per l'anno 2014) se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito. L'importo mensile della prestazione è abbattuto del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione e di un ulteriore 15% dopo



- **Indennità di disoccupazione Mini-ASpI.**

Si applica la medesima disciplina prevista per l'indennità di disoccupazione ASpI ad eccezione di alcuni aspetti quali i requisiti e la durata.

I requisiti sono:

- almeno 13 settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

L'indennità mensile è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Normativa proposta

Il complesso delle disposizioni prevede con riferimento agli eventi di disoccupazione volontaria decorrenti a partire dal 1° maggio 2015 la sostituzione dei complessivi trattamenti di ASpI e MiniASpI, come previsti dalla legge n. 92/2012, con il trattamento NASpI definito nei seguenti termini.

A) Requisiti di lavoro per l'accesso

- a. stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
- b. almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
- c. almeno trenta giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

B) Misura della prestazione

La misura della prestazione è pari al 75 per cento della retribuzione mensile (media della retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni) nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1195 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base

dodici mesi di fruizione. L'importo mensile della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge (per l'anno 2014 pari a euro 1.165,58).



della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di euro 1300 nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. All'indennità si applica la riduzione del 3 per cento al mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

C) Durata della prestazione

La durata della prestazione è pari al 50% dei periodi contributivi accreditati nei quattro anni precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di una precedente prestazione di disoccupazione; per eventi di disoccupazione verificatisi dal 1.1.2017 la durata massima è comunque limitata a 18 mesi.

D) Contribuzione figurativa

La contribuzione figurativa per il periodo indennizzato da prestazione viene riconosciuta entro un massimale di retribuzione mensile pari a 1,4 volte il massimale previsto per la prestazione.

La nuova prestazione riguarda eventi di disoccupazione involontaria a partire dal 1° maggio 2015. Dal punto di vista contributivo rimangono valide le disposizioni normative attualmente vigenti. Rispetto agli istituti quali la mobilità ordinaria, i trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia (L. 427/1975, 223/1991 e 451/1994) permane quanto già previsto dalla L. 92 del 2012.

Stima oneri

Sulla base dei dati dell'anno 2013 sono stati considerati i seguenti valori di riferimento alla base della valutazione:

- numero assicurati ASpI e Mini-ASpI nell'anno pari a 14.932 mila lavoratori;
- frequenza annua di ricorso alla prestazione ASpI e Mini-ASpI stimata in 9,1% dei soggetti assicurati ottenuta rapportando il numero dei beneficiari della prestazione con data di



cessazione del rapporto di lavoro nel 2013 (1.360 mila beneficiari) e il numero di lavoratori assicurati nello stesso anno (14.932 mila corrispondente ad una media annua di 12.431 mila);

- retribuzione media mensile dei beneficiari delle prestazioni ASpI e Mini-ASpI pari a 1.527 euro;
- indennità media mensile delle prestazioni ASpI e Mini-ASpI pari a 880 euro.

Sono state effettuate le seguenti ipotesi:

- un numero di assicurati costante nel tempo;
- variazione del numero di beneficiari della prestazione sulla base:
 - delle evidenze tendenziali del primo semestre 2014 (numero di domande ASpI e Mini-ASpI presentate nel primo semestre 2014 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente), la platea dei beneficiari è stata incrementata del 13%. Si fa presente che in via cautelativa l'incremento è stato applicato indifferentemente alle prestazioni ASpI e Mini-ASpI sebbene l'aumento si registri in misura più consistente per la sola prestazione Mini ASpI. Pertanto il numero di soggetti considerato per la generazione 2015 è pari a circa 1.540.000;
 - a partire dal 2016 sulla base della variazione del tasso di disoccupazione previsto dal quadro macroeconomico tendenziale descritto dalla nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2014;
 - a partire dal 2017 tenuto conto del transito a normativa vigente in ASpI di soggetti dalla ex mobilità ordinaria è stata considerata una generazione di nuovi entrati con caratteristiche proprie stimate a partire dagli estratti contributivi dei soggetti entrati in mobilità nel 2013. La limitazione a 18 mesi della prestazione attenua sensibilmente l'effetto di incremento degli oneri per questa tipologia di soggetti;
 - dell'effetto inclusivo della norma che aumenta il numero dei soggetti con requisiti utili a percepire il nuovo trattamento in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro (aumento dal 96,0% al 97,2% rispetto al numero medio di lavoratori assicurati). La frequenza di ricorso alla prestazione per questa platea è ipotizzata pari al 44% (100.000 soggetti).
- proiezione della retribuzione media mensile dei beneficiari sulla base del quadro macroeconomico tendenziale descritto dalla nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2014; per ragioni prudenziali non è stato preso in considerazione l'effetto della riduzione media della retribuzione di riferimento che con la proposta di modifica normativa conseguirebbe dal calcolo come media degli ultimi quattro anni e non due come previsto attualmente.



La stima della durata media della prestazione è stata effettuata a partire dalle informazioni di archivio sulla contribuzione pregressa dei beneficiari di trattamento ASpl e Mini Aspl dell'anno 2013, escludendo i periodi contributivi che hanno dato luogo ad una precedente prestazione di disoccupazione, stimando un numero di mensilità pari a circa 11,5; considerando la possibilità di reimpiego durante il periodo di percezione della indennità il numero di mesi utilizzato ai fini della stima è stato pari a circa 8. La durata media a normativa vigente è stimata a partire dal dato 2013 e incrementata per effetto del previsto aumento del numero di mesi indennizzabili tenendo peraltro conto dell'effetto di sterilizzazione previsto dalla L. 92/2012 a partire dal 2016 e dagli effetti procurati già a normativa vigente derivanti dalla confluizione dell'indennità di mobilità a partire dal 2017.

La tabella che segue mostra i valori utilizzati nella stima relativi alla durata media effettiva della prestazione in ipotesi di normativa vigente e proposta di modifica normativa sulla platea esaminata, tenendo conto delle generazioni di lavoratori che avrebbero percepito la vecchia indennità di mobilità.

Anno	Numero medio mesi prestazione	
	Normativa vigente	Proposta di modifica
2015	6,0	8,0
2016	6,6	8,0
2017	7,2	8,6
2018	7,2	8,6
2019	7,2	8,6
2020	7,2	8,6

In aggiunta a quanto previsto nella precedente tabella, per le generazioni di percettori del trattamento inclusi per effetto dell'estensione dei requisiti è stata stimata una durata media pari a 1,5 mesi.

E' stato inoltre considerato l'effetto dell'articolo che prevede l'allineamento della prestazione a quella della generalità dei lavoratori per i soci di lavoratori delle cooperative e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

In relazione alla disciplina della cumulabilità della prestazione con il rapporto di lavoro subordinato si fa presente che sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito dell'Istituto, risulta un numero esiguo di casi relativi alla fattispecie esaminata. Pertanto gli effetti finanziari possono ritenersi di natura del tutto trascurabile.

Nella presente valutazione sono inclusi sia gli oneri per assegni al nucleo familiare che gli oneri derivanti dall'accredito della contribuzione figurativa. La valutazione è al lordo degli effetti fiscali e



prudenzialmente non sono considerati i peraltro contenuti effetti indotti fiscali (i maggiori oneri sono da ascrivere a prolungamenti di durata per i quali stante le riduzioni degli importi l'imposizione fiscale di fatto non opera sostanzialmente) come elemento di prudenzialità della stima condizionata anche da ipotesi assunte nel procedimento valutativo.

Si riportano nella tabella seguente i risultati della valutazione.

ONERI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DELLA NUOVA ASpI PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO NON AGRICOLO A PARTIRE DAL 1.5.2015
(importi in milioni di euro correnti)

Maggiori oneri proposta di modifica normativa			
Anno di pagamento	Prestazioni e relativi assegni al nucleo familiare	Coperture figurative	Totale oneri
2015	414	58	472
2016	1.181	325	1.506
2017	1.446	456	1.902
2018	1.454	340	1.794
2019	1.431	276	1.707
2020	1.451	255	1.706
2021	1.453	256	1.709
2022	1.455	257	1.712
2023	1.457	258	1.715
2024	1.459	259	1.718

Articolo 15 - Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS-COLL)

La modifica normativa proposta prevede di istituire a partire dall'1/1/2015 e solo per l'anno 2015 per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con contratto di collaborazione e con contratto a progetto, in sostituzione dell'attuale una tantum prevista dalla legge 92/2012, una nuova prestazione di natura temporanea a titolo di indennità per cessazione del rapporto di lavoro. In particolare si prevede:

- Requisito contributivo di almeno 3 mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1 gennaio dell'anno precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro alla data di cessazione del rapporto stesso; che il lavoratore possa far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà del minimale che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.



- Durata della prestazione pari al 50% dei mesi di contribuzione accreditati e comunque limitata a 6 mesi.
- misura della prestazione pari al 75 per cento della retribuzione mensile (media della retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni) nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1195 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di euro 1300 nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. All'indennità si applica la riduzione del 3 per cento al mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
- Non è prevista la contribuzione figurativa.

Si sottolinea che nella gestione hanno diritto all'accredito dei contributi mensili relativi a ciascun anno solare i soggetti che abbiano un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito (pari nel 2014 a 15.516 euro). In caso di contribuzione inferiore al limite i mesi di assicurazione accreditati sono ridotti in proporzione alla somma versata (quindi nel 2014 "servono" 1293 euro per avere un mese accreditato).

Stima oneri

Sulla base dei dati dell'anno 2013 il numero di contribuenti alla Gestione separata è 1.551.000; non considerando né i professionisti né i collaboratori concorrenti, il numero scende a 776.000. Di questi, 296.000 risultano in possesso dei requisiti.

Si tratta della "platea massima": non tutti faranno domanda per la prestazione. La quota percentuale di beneficiari è ipotizzata pari a circa il 25/26% percentuale che si avvicina a quella che si riscontra tra i lavoratori dipendenti a tempo determinato; trova inoltre riscontro nei dati sulle comunicazioni obbligatorie dei collaboratori.

Si sottolinea che tale frequenza è ampiamente superiore rispetto a quella osservata per il ricorso alla prestazione una-tantum dei lavoratori parasubordinati (sia quella della legge 92/2012 sia quella vigente prima).

Per quanto attiene la durata della prestazione, secondo il dettato della norma le misure minime e massime sono rispettivamente 1,5 mesi e 6 mesi; ai fini della valutazione si è adottato il numero



medio di 4,7 mesi riscontrato sui dati di archivio citati. Si ipotizza che i beneficiari fruiscano della prestazione per l'intera durata prevista.

L'importo medio mensile della prestazione calcolato è pari a circa 980 euro, e tiene conto degli abbattimenti previsti dalla norma.

Dalla presente valutazione sono esclusi gli oneri per assegni al nucleo familiare, il contributo di licenziamento, nonché gli oneri derivanti dall'accredito della contribuzione figurativa, che come ricordato non è prevista.

Nell'ipotesi adottata di numerosità dei beneficiari della prestazione, si riportano nella tabella seguente i risultati della valutazione nell'ipotesi che la norma riguardi eventi di cessazione lavoro per un solo anno, il 2015. L'onere per il 2016 deriva dalla coda di erogazione mensili della prestazione relativa agli eventi di disoccupazione dell'anno 2015.

**ONERI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DI UNA NUOVA
PRESTAZIONE DI DISOCCUPAZIONE AI CO.CO.PRO ESCLUSIVI A
PARTIRE DAL 1.1.2015**
(importi in milioni di euro correnti)

Anno	Oneri per prestazioni	Risparmi per il mancato utilizzo dei fondi a copertura dell'una tantum (L. 92/2012)	Oneri totali
2015	279	-114	165
2016	68		68
Dal 2017	0		0

La norma oggetto di valutazione prevede il recupero parziale delle risorse già stanziate per l'indennità una tantum (L. 92/2012).

Articolo 16 - Assegno di disoccupazione (ASDI)

La disposizione introduce con una parziale sperimentazione una prestazione assistenziale (avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari di NASpI che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno) riconosciuta nel limite di spesa pari a 200 mln di euro per l'anno 2015 e 200 mln di euro per l'anno 2016.



E' espressamente previsto il riconoscimento della prestazione nel limite di spesa programmato, e che l'INPS riconosca il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS medesimo non prenda in considerazione ulteriori domande.

L'INPS provvede a tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dall'articolo conseguono pertanto maggiori oneri pari a 200 mln di euro per l'anno 2015 e 200 mln di euro per l'anno 2016. La ripartizione del limite di spesa tra il 2015 e il 2016 deriva dagli effetti conseguenti alla prestazione riconosciuta mensilmente in riferimento a eventi di disoccupazione decorrenti da maggio 2015 e in riferimenti ai quali si è consumata la durata massima spettante entro il 31 dicembre 2015..

Specifiche disposizioni attuative saranno emanate con decreto interministeriale.

Articolo 17 – Contratto di ricollocazione

La disposizione prevede la costituzione presso l'INPS del Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, al quale affluisce la dotazione finanziaria del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in ragione di 18 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro per il 2016 nonché, per l'anno 2015, l'ulteriore somma di 32 milioni di euro del gettito relativo al contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Dalla disposizione derivano maggiori oneri per l'anno 2015 pari a 32 mln di euro.

Articolo 18 – Copertura finanziaria


Dal provvedimento in esame derivano i seguenti maggiori oneri:



Riepilogo (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica) - valori in mln di euro

	(SNF)	(IN)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Totale maggiori oneri (a + b + c + d)			-869,0	-1.774,0	-1.902,0	-1.794,0	-1.707,0	-1.706,0	-1.709,0	-1.712,0	-1.715,0	-1.718,0	-811,0	-1.449,0	-1.446,0	-1.454,0	-1.431,0	-1.451,0	-1.453,0	-1.455,0	-1.457,0	-1.459,0
a) NASPI (articoli da 1 a 14)			-472,0	-1.506,0	-1.902,0	-1.794,0	-1.707,0	-1.706,0	-1.709,0	-1.712,0	-1.715,0	-1.718,0	-414,0	-1.181,0	-1.446,0	-1.454,0	-1.431,0	-1.451,0	-1.453,0	-1.455,0	-1.457,0	-1.459,0
IND_COLL - (articolo 15) (parzialmente coperti per l'anno 2015 dai 114 mln di euro per l'istituto a normativa vigente)			-279,0	-68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-279,0	-68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
risorse da fondi cocopro a leg vigente (articolo 15)			114,0										114,0									
b) IND_COLL (oneri al netto di fondi già stanziati a legislazione vigente) - articolo 15			-165,0	-68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-165,0	-68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) ASDI (articolo 16)			-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d) Fondo riallocazione (articolo 17)			-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ai sopra indicati maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che presenta le necessarie disposizioni in termini di saldo netto da finanziare e in termini di indebitamento netto.



La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2019, n. 101, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 GEN. 2015

[Signature]

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Titolo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente:

Dott. Gabriele Patta e D.ssa Maria Teresa Lotti – Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – tel. 0648161462/63

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

L'intervento regolatorio è finalizzato, da un canto, a riformare la disciplina in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), dall'altro, ad istituire il Fondo per la ricollocazione, in attuazione delle deleghe di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4, lett. p), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro".

Da un canto, dunque, viene introdotta la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, che sostituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015, le attuali prestazioni di ASpI e mini-ASpI, previste dall'art. 2 della legge n. 92 del 2012.

L'intervento regolatorio è volto a superare alcune criticità derivanti dall'attuale disciplina concernente la materia in esame, consistenti nel fatto che i requisiti d'accesso alle prestazioni di disoccupazione sopra indicate appaiono restrittivi e che la durata delle medesime non sembra adeguata alla luce dell'attuale contesto economico e sociale. Si rende necessario, inoltre, rendere più omogenea la disciplina in questione, superando la distinzione tra ASpI e mini-ASpI.

Le finalità perseguite dall'intervento regolatorio, in conformità con la delega legislativa sopra citata, sono le seguenti:

- rendere omogenea la disciplina in materia di prestazioni di disoccupazione, introducendo un unico trattamento (la NASpI) che sostituisce le attuali prestazioni di ASpI e mini-ASpI;
- ampliare la platea dei destinatari della prestazione, al fine di renderla universale (ed infatti, vengono previsti requisiti d'accesso che rendono più agevole il conseguimento della nuova prestazione rispetto alla disciplina attualmente in vigore in materia di ASpI; dalla prestazione restano esclusi soltanto i dipendenti pubblici a tempo indeterminato e gli operai agricoli);
- aumentare la durata della prestazione, in relazione all'anzianità contributiva dei lavoratori interessati;
- aumentare l'importo massimo della prestazione, da 1170 a 1300 euro al mese.

Sempre in attuazione della delega legislativa, l'intervento regolatorio introduce, in via sperimentale per l'anno 2015, un nuovo trattamento di sostegno al reddito per i collaboratori coordinati e continuativi, denominato DIS-COLL, la cui disciplina è ispirata agli stessi principi della NASpI. In particolare, la finalità dell'introduzione di tale trattamento è di prevedere requisiti d'accesso alle prestazioni di disoccupazione per i predetti collaboratori meno restrittivi rispetto all'attuale disciplina della c.d. indennità una tantum, di cui all'art. 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012.

L'intervento regolatorio, inoltre, in conformità con la delega legislativa, introduce, in via sperimentale per l'anno 2015, una nuova prestazione di carattere assistenziale, denominata Assegno di disoccupazione (ASDI), destinata ai lavoratori beneficiari della NASpI i quali, avendo fruito di quest'ultima per la sua intera durata, risultino privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno, valutata in applicazione dell'ISEE. Tale prestazione è finalizzata a tutelare i soggetti più deboli, di cui appare più difficile il reinserimento nel mercato del lavoro.

D'altro canto, l'intervento regolatorio stanziava risorse a favore di un Fondo per la ricollocazione, destinato a fornire al lavoratore licenziato illegittimamente, o per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo, uno specifico servizio di assistenza alla ricollocazione da parte di un'agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

L'obiettivo dell'intervento regolatorio è, da un canto, quello di ampliare il numero dei beneficiari delle prestazioni di disoccupazione rispetto all'attuale disciplina, introducendo un sussidio di carattere tendenzialmente universale; dall'altro, quello di mettere in campo uno strumento di sostegno al reddito dei lavoratori che, dopo avere fruito della prestazione di disoccupazione, non siano riusciti a rioccuparsi e versino in condizioni di particolare bisogno per avere famiglie a carico con figli minori o per essere in età prossima al pensionamento ed incontrare, perciò, maggiori difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro; da ultimo, di fornire ai lavoratori licenziati un efficace sostegno alla ricollocazione nel tessuto produttivo e nella ricerca di una nuova occupazione.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR sono dati, da un canto, dall'effettivo aumento del numero dei beneficiari della nuova prestazione, denominata NASpI, rispetto ai beneficiari dell'attuale ASpI, e dal numero dei soggetti cui saranno riconosciute la DIS-COLL e l'ASDI; dall'altro, dal numero dei soggetti che riusciranno effettivamente a ricollocarsi attraverso lo strumento del contratto di ricollocazione.

L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

I destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio sono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e la generalità dei lavoratori subordinati e dei collaboratori coordinati e continuativi, con alcune esclusioni molto circoscritte.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Il Governo ha illustrato il contenuto del provvedimento alle parti sociali in epoca antecedente rispetto all'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

E' stata valutata l'opzione di non intervento, ma non è stata ritenuta congrua in quanto l'effetto sarebbe stato, da un canto, quello di non attuare la delega di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014, la quale prevede una riforma dell'ASpI al fine di renderne più uniforme la disciplina, ampliando la platea dei destinatari, e l'eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI di una prestazione ulteriore per i lavoratori in disoccupazione involontaria che presentino valori ridotti dell'indicatore ISEE; dall'altro, quello di non attuare la delega di cui all'art. 1, comma 4, lettera p) nella parte in cui promuove l'introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano un collegamento tra le misure di sostegno del reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo reinserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Sono state esaminate le possibili alternative nella materia oggetto di intervento, tenendo conto dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

Non sussistono svantaggi. L'opzione prescelta comporta vantaggi per i destinatari dell'intervento regolatorio in quanto, da un canto, attraverso l'introduzione della NASpI e della DIS-COLL, viene ampliata la platea dei destinatari delle prestazioni di disoccupazione e ne viene aumentata la durata massima e attraverso l'introduzione dell'ASDI viene approntato uno strumento di sostegno ulteriore per i lavoratori disoccupati in condizione di particolare difficoltà; dall'altro, attraverso l'introduzione del contratto di ricollocazione, si fornisce un ausilio alla ricollocazione ai lavoratori licenziati in cerca di occupazione. Le nuove prestazioni e il contratto di ricollocazione non incidono sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, in quanto le amministrazioni competenti svolgono i compiti derivanti dalla loro introduzione con le medesime strutture amministrative e le risorse umane che già svolgono le attività concernenti le attuali prestazioni di ASpI e mini-ASpI e le attività del collocamento.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

Non sono individuabili o stimabili effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione

L'intervento comporta oneri a carico dei lavoratori solo nella parte in cui impone loro la comunicazione di alcuni dati al fine di mantenere il godimento delle prestazioni di NASpI e DIS-COLL nel caso in cui si rioccupino con rapporto di lavoro subordinato o inizino a svolgere attività di lavoro autonomo o di impresa individuale.

Si fa riserva, essendo in corso l'attività di verifica, di esporre una quantificazione di tali oneri nella relazione di cui all'art. 8 della legge 180 del 2011.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti

economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possono incidere sulla concreta attuazione del provvedimento.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento regolatorio proposto non incide sul corretto funzionamento della concorrenza e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

I soggetti preposti all'attuazione dell'intervento regolatorio sono i titolari degli uffici centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici centrali e periferici dell'INPS nonché i servizi per l'impiego pubblici e privati accreditati.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previsti dall'ordinamento)

Con riferimento alla pubblicità, il testo dell'intervento regolatorio sarà pubblicato sui siti istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio proposto verranno attuati dalle autorità competenti (i titolari degli uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS e dei servizi per l'impiego) con le strutture e le risorse umane già disponibili a legislazione vigente e con le modalità già esistenti.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n. 183 del 2014, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'intervento regolatorio in esame, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge citata, disposizioni integrative e correttive del medesimo intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali verrà elaborata la prescritta VIR con cadenza biennale nella quale verranno presi in considerazione i risultati conseguiti in termini di effettivo ampliamento del numero dei beneficiari degli attuali trattamenti di disoccupazione e di sostegno al reddito dei lavoratori disoccupati in condizione di particolare bisogno, nonché i risultati conseguiti in termini di effettiva rioccupazione dei lavoratori che hanno avuto accesso al contratto di ricollocazione.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento regolatorio non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla normativa europea.

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente:

D.ssa Maria Teresa Lotti – funzionario amministrativo area III del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tel. 06.48161462 - 463

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Lo schema di decreto legislativo in esame viene emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 10 dicembre 2014, n. 183, in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

L'articolo 1, comma 1, della legge citata, conferisce una delega al Governo allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, di riordinare la normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.

In particolare, il criterio di delega di cui al comma 2, lettera b), prevede principi e criteri direttivi con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria.

L'articolo 1, comma 3, conferisce una delega al Governo allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, al fine di riordinare la normativa in materia di servizi per il lavoro e delle politiche attive.

In particolare, il criterio di delega di cui al comma 4, lettera p), fa riferimento all'introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale.

Atteso quanto sopra, il provvedimento in esame risulta in linea e in perfetta coerenza con l'obiettivo del Governo di rendere più efficiente, coerente ed equo l'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di universalizzazione e di rafforzamento dell'occupabilità delle persone.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La materia relativa alla disciplina degli ammortizzatori sociali, in caso di disoccupazione involontaria, è attualmente disciplinata dalle seguenti fonti:

- Articolo 2, commi da 1 a 45, e commi da 51 a 56, legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
- Articolo 7, comma 1, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recante “Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”;
- Articolo 25, legge 8 agosto 1972, n. 457, recante “Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli”;
- Articolo 7, legge 16 febbraio 1977, n. 37, recante “Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo”;
- Articolo 1, legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”
- Articolo 1, comma 2, decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante “Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144”;
- Articolo 19, comma 1, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”;
- D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, recante “Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi”.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il presente schema di decreto legislativo incide direttamente sulla normativa primaria vigente, e non prevede norme dirette di abrogazione.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale. Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali e rispetta i principi enunciati negli articoli 76, 81 e 87 della Costituzione.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Lo schema di decreto legislativo in esame non presenta aspetti di interferenza con le competenze e funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto disciplina materia di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2,

lettera o), relativa alla previdenza sociale, ad eccezione di alcune disposizioni (ad esempio gli articoli 7 e 17) riguardanti la materia delle politiche attive del lavoro, la quale ricade nella competenza concorrente delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione. Nel testo normativo in esame vi sono ulteriori riferimenti alla partecipazione del beneficiario delle misure in esso previste a percorsi di riqualificazione professionale ovvero a iniziative di orientamento e formazione; pertanto è stata prevista l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate, né sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Risultano presentati ed essere all'esame del Parlamento, alcuni progetti di legge vertenti su materia analoga. In particolare:

- **A.C. 2320** On. Gessica Rostellato (M5S) e altri – Modifiche all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di disciplina degli ammortizzatori sociali;
- **A.C. 1144** On. Marco Di Lello (Misto) e altri - Disposizioni per l'estensione delle misure di protezione sociale e dei diritti sindacali ai lavoratori impiegati con contratti di collaborazione a progetto;
- **A.C. 662** - On. Maria Anna Madia (PD) e altri – Disposizioni temporanee concernenti l'introduzione di un'indennità per i lavoratori con contratti di lavoro atipici in caso di conclusione o sospensione del rapporto di lavoro.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario, in quanto contiene misure finalizzate al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di promozione del collegamento tra le misure di sostegno al reddito della persona disoccupata e misure volte al suo reinserimento nel tessuto produttivo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento introduce nuove definizioni normative, all'articolo 1, con riferimento alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), all'articolo 15, con riferimento all'Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) e all'articolo 16, con riferimento all'Assegno di disoccupazione (ASDI) e all'articolo 17, con riferimento al contratto di ricollocazione.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

E' previsto un effetto abrogativo implicito all'articolo 1, in quanto l'introduzione della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego, riferita agli eventi di disoccupazione verificatesi a partire dal 1° maggio 2015, sostituirà le prestazioni di ASpI e miniASpI introdotte dall'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tale effetto abrogativo implicito non è stato tradotto in norme abrogative espresse nel testo normativo.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame contiene disposizioni ad effetto retroattivo solo in materia di DIS-COLL lì dove dispone che la nuova prestazione si applichi agli eventi di disoccupazione intervenuti dall'1 gennaio 2015. Scelta che si giustifica con la volontà di favorire i collaboratori consentendo loro l'accesso già dall'inizio dell'anno alla nuova prestazione in luogo della precedenti prestazione (indennità *una tantum*) più difficile da conseguire.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

E' prevista, agli articoli 7 e 16, rispettivamente, l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entrambi di natura non regolamentare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame. E' stato ritenuto congruo il termine di 90 giorni, previsto per l'adozione dei decreti indicati.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati disponibili da parte dell'Amministrazione proponente.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA E DI RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI DISOCCUPATI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il quale, allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi;

VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera b), della citata legge n. 183 del 2014 recante i criteri di delega relativi al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, in particolare tramite la rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI);

VISTO l'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, il quale, allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle



relative funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

VISTO l'articolo 1, comma 4, lettera p), della legge n. 183 del 2014 recante il criterio di delega relativo all'introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014;

VISTA l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ..;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il



Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,

EMANA

il seguente decreto legislativo

Titolo I - Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)

Art. 1

(Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI)

1. A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015.

Art. 2

(Destinatari)

1. Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o



indeterminato, per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Art. 3

(Requisiti)

1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
- b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
- c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.

Art. 4

(Calcolo e misura)



1. La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, la NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

4. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 5

(Durata)

1. La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2017 la NASpI è corrisposta per un massimo di 78 settimane.



Art. 6

(Domanda e decorrenza della prestazione)

1. La domanda di NASpI è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

2. La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Art. 7

(Condizionalità)

1. L'erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni.

2. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

3. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di natura non regolamentare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione della presente disposizione nonché le sanzioni per l'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 1.

Art. 8



(Incentivo all'autoimprenditorialità)

1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa né all'Assegno per il Nucleo Familiare.

3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

Art. 9

(Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato)

1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale



decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.

2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.

3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.



4. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

Art. 10

(Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale)

1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata



integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

Articolo 11

(Decadenza)

1. Il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:

- a) perdita dello stato di disoccupazione;
- b) violazione delle regole di condizionalità di cui all'articolo 7;
- c) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;
- d) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
- e) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- f) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.

Art. 12

(Contribuzione figurativa)

1. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso.

2. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell'anzianità contributiva relativa ai



periodi eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 13

(Misura dell'indennità per i soci lavoratori ed il personale artistico)

1. Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1 maggio 2015 la NASpI è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4.

Art. 14

(Rinvio)

1. Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili.

Titolo II - Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL)

Articolo 15

(Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL)

1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli



amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.

2. La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni;
- b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
- c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

3. La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato al precedente comma 3, è pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la DIS-COLL è pari al 75



per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS-COLL non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

6. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.

7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

8. La domanda di DIS-COLL è presentata all'INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

10. L'erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative



di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell'articolo 1, comma, 2 lettera g), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

11. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. Al termine di un periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato



dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2013.

14. Le risorse finanziarie già previste per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del 2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015 e pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012.

15. All'eventuale estensione della DIS-COLL agli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.

Titolo III - Assegno di disoccupazione



Art. 16

(Assegno di disoccupazione - ASDI)

1. A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.

2. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 7.

3. L'ASDI è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75 per cento dell'ultima indennità NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'ammontare di cui al periodo precedente è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.

4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con l'ASDI nei limiti e secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6.

5. La corresponsione dell'ASDI è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca



attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:

- a) la situazione economica di bisogno del nucleo familiare di cui al comma 1, valutata in applicazione dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non computando l'ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente l'ASDI;
- b) l'individuazione di criteri di priorità nell'accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2;
- c) gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari del lavoratore di cui al comma 3, comunque nel limite di un importo massimo;
- d) i limiti ed i criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI di cui al comma 4;
- e) le caratteristiche del progetto personalizzato e il sistema degli obblighi e delle sanzioni connessi al progetto personalizzato di cui al comma 5;
- f) i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e l'INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- g) i controlli per evitare la fruizione indebita della prestazione;
- h) le modalità di erogazione dell'ASDI attraverso l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico.



7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo è pari ad euro 200 milioni nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1 per cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi. All'attuazione e alla gestione dell'intervento provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

8. All'eventuale estensione dell'ASDI agli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.

Titolo IV - Contratto di ricollocazione

Art. 17

(Contratto di ricollocazione)

1. È istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale il Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, al quale affluisce la dotazione finanziaria del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,



in ragione di 18 milioni di euro per anno 2015 e di 20 milioni di euro per il 2016 nonché, per l'anno 2015, l'ulteriore somma di 32 milioni di euro del gettito relativo al contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012.

2. Il lavoratore licenziato illegittimamente per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, ha il diritto di ricevere dal Centro per l'impiego territorialmente competente un voucher rappresentativo della dote individuale di ricollocazione, a condizione che effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità, ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 183 del 2014, in materia di politiche attive per l'impiego.

3. Presentando il voucher a una agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata secondo quanto previsto dal decreto legislativo di cui al comma 2, il lavoratore ha diritto a sottoscrivere con essa il contratto di ricollocazione che prevede:

- a) il diritto del lavoratore a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte dell'agenzia per il lavoro;
- b) il diritto del lavoratore alla realizzazione da parte dell'agenzia stessa di iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle capacità del lavoratore e alle condizioni del mercato del lavoro nella zona ove il lavoratore è stato preso in carico;
- c) il dovere del lavoratore di porsi a disposizione e di cooperare con l'agenzia nelle iniziative da essa predisposte.

4. L'ammontare del voucher è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità e l'agenzia ha diritto a



incassarlo soltanto a risultato ottenuto, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al comma 2.

5. All'eventuale estensione del rifinanziamento del fondo di cui al comma 1 per gli anni successivi al 2015 si provvede con quota parte delle risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.

Titolo V - Disposizioni finanziarie e finali

Articolo 18

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dai precedenti articoli e pari complessivamente a 869 milioni di euro per l'anno 2015, 1.774 milioni di euro per l'anno 2016, 1.902 milioni di euro per l'anno 2017, 1.794 milioni di euro per l'anno 2018, 1.707 milioni di euro per l'anno 2019, 1.706 milioni di euro per l'anno 2020, 1.709 milioni di euro per l'anno 2021, 1.712 milioni di euro per l'anno 2022, 1.715 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.718 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19

(Entrata in vigore)



1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

